

AVV. RICCARDO ROTIGLIANO
AVV. MICHELE PECORELLI
AVV. SERENA VIOLA
AVV. GIUSEPPE ACIERNO
DOTT.SSA VERDIANA FALLETTA

Spett.le
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale
Via Campo Boario
64100 – Teramo (TE)
a mezzo pec: protocollo@pec.izs.it

Oggetto: *avviso indagine preliminare esplorativa di mercato per l'affidamento dell'incarico di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento relativo alla "Riorganizzazione spazi ex mattatoio" – MASTERPLAN B.*

In nome e per conto della Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa, con sede in Roma, via Salaria n. 229, per avere ricevuto espresso mandato dal suo Presidente, si fa presente quanto segue.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto “ *La Fondazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere utilizzati per realizzare i fini istituzionali. La Fondazione si propone in via prioritaria di porre in essere ogni attività utile o necessaria alla tutela dell'interesse collettivo, alla promozione, sviluppo e sostegno della figura dell'architetto e dell'ingegnere che esercita la libera professione in forma esclusiva.*

Tale scopo verrà svolto tramite il raggiungimento dei seguenti macro obiettivi:
omissis

4. Proporre attività, servizi e soluzioni utili per le diverse problematiche del libero professionista. Tali macro obiettivi saranno realizzati ponendo in essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

▪ **Tutela dell'interesse collettivo dei liberi professionisti attraverso ogni più opportuna iniziativa precontenziosa (istanza di parere all'Anac, diffida al ritiro in**

Via Filippo Cordova, 95 – 90143 - Palermo
Tel.: 091342807 – Fax: 0916260621
Email: rotigliano@studiolegalerotigliano.it – Pec: riccardo.rotigliano@cert.avvocatitermini.it

autotutela, etc.) o contenziosa (ricorso giurisdizionale) volta a contrastare l'attività delle amministrazioni che risultasse affetta da vizi di legittimità pregiudizievoli degli interessi della categoria di cui la Fondazione è ente esponenziale.

Omissis".

Con l'indagine di mercato in oggetto Codesta Amministrazione intende affidare un servizio di architettura ed ingegneria attinente il supporto al RUP.

Sennonché, tale bando risulta certamente illegittimo.

All'avviso non è stato allegato il calcolo dei corrispettivi, redatti secondo il d.m. del 17 giugno 2016, come, peraltro, espressamente previsto dall'art. 24, co. 8, del Codice, a lume del quale *"Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento"*. Pertanto, non è possibile individuare il criterio attraverso il quale è stato determinato il compenso previsto a favore del professionista aggiudicatario, pari ad € 99.409,07.

L'importo posto a base di gara risulta privo di qualsivoglia legittimità in riferimento al d.m. del 17 giugno 2016, concernente l'approvazione delle tabelle dei corrispettivi per le prestazioni di progettazione.

Sul punto si è anche espressa la giurisprudenza, che, costantemente, ha affermato *"Benché la stazione appaltante sia dotata di una ampia discrezionalità, da esplicarsi nei limiti legalmente prestabiliti, nell'individuazione degli elementi caratterizzanti un qualsiasi appalto di servizi, in particolare le prestazioni che devono essere richieste agli offerenti, le loro modalità di esecuzione e il prezzo che verrà corrisposto per l'esecuzione dei servizi richiesti, e ciò come diretta conseguenza, oltre che del potere discrezionale amministrativo, anche della circostanza che nessun operatore privato è obbligato a contrarre con l'Ente pubblico interessato allo svolgimento del servizio,*

tuttavia il legislatore ha previsto dei temperamenti alla libertà di scelta dell'Amministrazione appaltante sia per assicurare il rispetto di finalità di carattere sociale — come la garanzia del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di categoria e la tutela della sicurezza dei lavoratori, il rispetto delle norme a tutela dei disabili, ecc. — sia per garantire le imprese operanti nel mercato, attraverso il mantenimento di una corretta dinamica concorrenziale (nel caso di specie, è emersa la non regolare individuazione, da parte della stazione appaltante, dei corretti criteri per la predisposizione del bando di gara, che ha determinato l'individuazione del prezzo posto a base d'asta in maniera del tutto incongrua)” (TAR Puglia, Bari, sent. n. 915/2013).

Secondo quanto stabilito dall'ANAC, nelle Linee Guida sui servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, “Per quanto riguarda la prima operazione, **al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).** Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012. **Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa**”.

La stessa Autorità ha più volte ribadito che “*per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi*” (delibera n.614 del 07/07/2017, resa su istanza di parere precontenzioso avanzata dalla Fondazione Inarcassa).

Tanto premesso,

si intima e diffida Codesta Amministrazione a voler annullare in autotutela l'avviso in oggetto, o comunque a volerlo emendare delle illegittimità rilevate, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente. Si avverte che in caso di perdurante inerzia si procederà senza ulteriore avviso alla notifica di una istanza di parere precontenzioso all'ANAC.

Distinti saluti.

Palermo, 7 agosto 2018.

Avv. Riccardo Rotigliano

